



NOTA A VEBALE AL C.C.I.M.

La Fp CGIL e la CISL Fp, in merito agli importi destinati a finanziare le turnazioni, precisano che tali importi servono a determinare il budget complessivo da accreditare a tale titolo ai vari Istituti con l'impegno che, in sede di contrattazione locale, si possa procedere ad una diversa ripartizione delle risorse, purchè finalizzata a garantire la maggiore apertura degli Istituti.

CGIL
[Handwritten signature]

CISL
[Handwritten signature]

Roma 21 ottobre 2009



Dichiarazione RdB M.B.A.C. al verbale del 21 Ottobre 2009

L'RdBMBAC non sottoscrive l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCIM) perché non sono state accolte le richieste della scrivente organizzazione sindacale.

Salario accessorio:

non è previsto che tutti i progetti di apertura quotidiana prolungata e produttività ed efficienza fanno parte della indennità di amministrazione. Tutti gli altri vanno aboliti, per tornare all'ordinarietà, e le relative risorse vanno corrisposte nell'anno, in forma stabile e continuativa come la **14° MENSILITA'**, inserita nel calcolo della **liquidazione e resa pensionabile al 100%**.

Ordinamento professionale:

il nuovo ordinamento professionale non dà risposte concrete a tutti quei lavoratori che sono rimasti esclusi dai passaggi di livello superiore, a coloro che svolgono le stesse funzioni ma che percepiscono diverse retribuzioni, e ai lavoratori risultati non idonei. Oltretutto non prevede l'introduzione del principio **UGUALE LAVORO, UGUALE SALARIO, l'abolizione del sistema dei livelli retributivi e tantomeno l'introduzione del passaggio automatici di qualifica attraverso la reintroduzione dello scatto di anzianità**

Diritti e relazioni sindacali:

non è stato riconosciuto il potere contrattuale alle RSU, che sono la libera e diretta espressione dei lavoratori, infatti il CCIM le esclude dal tavolo di contrattazione nazionale e regionale.

Precariato:

rimane irrisolto il problema del precariato che comprende tutti quei lavoratori assunti con tipologie di lavoro a tempo determinato e/o parziale, quindi con un contratto di lavoro precario. Questi lavoratori non potranno essere stabilizzati con contratti di lavoro **full-time** e a **tempo indeterminato**, anche se da anni svolgono attività lavorative in tutti i settori del ministero e hanno acquisito una professionalità. L'amministrazione non deve più ricorrere a **contratti di fornitura di lavoro temporaneo**, perché continuerebbe a produrre ulteriori **PRECARIETA'**.

Referendum:

non è prevista la consultazione referendaria dei lavoratori del MBAC

Roma 21 Ottobre 2009

RdB MBAC

Prot.n.268/09.....

Roma, 21 Ottobre 2009

NOTA A VERBALE

L'Organizzazione sindacale CONF.SAL-UNSA-Beni culturali nel sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Integrativo di Ministero (C.C.I.M.), riferito al periodo 2009, deve tuttavia precisare la propria posizione – più volte sostenuta al Tavolo negoziale, e non ultima la ns. nota del 01.07.2009 – **facendo rilevare alcune sostanziali difformità interpretative rispetto alle proposte contrattuali ed alle prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario giornaliero.**

La CONF.SAL-UNSA-Beni culturali è consapevole che con il proprio contributo renderà più celere le successive fasi negoziali che lo stesso CCIM prevede, quali, prioritariamente:

- **procedere, con speditezza, la conclusione dei processi di riqualificazione e lo scorrimento delle graduatorie degli idonei per i passaggi tra le Aree dalla A alla B e dalla B alla C, oltre al riconoscimento della posizione Super ai dipendenti rimasti esclusi dai precedenti CCIM;**
- **avviare le procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree di cui al presente CCIM;**
- **concludere la sessione negoziale che dia garanzia e certezza delle risorse economiche necessarie per aumentare l'indennità di Amministrazione, attualmente in godimento al personale del Ministero per superare l'attuale sperequazione retributiva tra il personale;**

Infine, tenendo ben presente l'attuale (ultima) nuova riorganizzazione del Ministero, la CONF.SAL-UNSA-Beni culturali **ritiene opportuno focalizzare** (con la presente nota a verbale) le divergenze e/o incongruenze esistenti in alcuni articoli del presente CCIM in riferimento ad alcuni istituti contrattuali che di fatto non sono stati ancora chiariti del tutto.

Gli articoli dei quali si richiama l'attenzione sono:

ART. 13 – TURNAZIONI

- **al comma 1**, invece di "11 ore" dovrebbe essere di "**almeno 10 ore al giorno...**", perché dai dati forniti dall'Amministrazione in realtà sono moltissimi gli Istituti nel *range* di 10-11 ore e non nel *range* di 11-12 ore ... e così scrivendo "almeno 10 ore" si eviterebbero diverse innegabili realtà di *particolari situazioni che vanno* analizzate successivamente...
INOLTRE, in questo comma, l'inserimento dell'avverbio 'almeno' indicherebbe comunque la base di garanzia, e certa, di apertura al pubblico di almeno ...
- **al comma 5**, dovrebbe essere tolto l'avverbio "**almeno**", perché in questo contesto avrebbe la funzione di "quantomeno" e pertanto, si interpreterebbe amministrativamente e giuridicamente "la turnazione viene riconosciuta, quindi pagata, solo se vengono fatte almeno 6 ore continuative e non diversamente" ... Oppure si suggerisce di correggere le ore in "**5 ore continuative**" e no "6 ore continuative", perché nella maggior parte dei nostri Istituti viene applicato il regime dell'Orario settimanale delle 35 ore. Pertanto, le ore ordinarie di lavoro giornaliero sarebbero 5:50 ...
INOLTRE, in questo comma, il termine 'almeno' avrebbe la funzione di congiunzione testuale, col significato di "se non altro", "in ogni caso", "comunque", "per quanto sia"; conferendo valore fortemente limitativo al periodo di lavoro rispetto alla mera indicazione della sola preposizione "**di** ... ore" assumendo così varietà di 'specificazione' ...

INFINE, la tipologia pomeridiana dovrebbe avere **inizio alle ore 13,00** e non alle ore 14,00, in quanto, con l'avvicendamento del turno entrante (fra mattina e pomeriggio) non sorgerebbero vecchie questioni circa la "vacanza del cambio" ma si avrebbe la sovrapposizione che permetterebbe anche il riconoscimento implicito delle ore di lavoro giornaliero continuativo (36 o 35 ore settimanali). Inoltre, in diversi Istituti l'orario pomeridiano è dalle ore 13:00 alle ore 19:00 ... Comunque, vedi precedentemente ...

- al comma 19, lettere a), b), d), e), g) ed h), anche qua si suggerisce di togliere l'avverbio "**almeno**", perché in questo contesto avrebbe la funzione di "quantomeno" e pertanto, si interpreterebbe amministrativamente e giuridicamente "la turnazione viene riconosciuta, quindi pagata, solo se vengono fatte almeno 6 ore continuative e non diversamente" ... Oppure si suggerisce di correggere le ore in "**5 ore continuative**" e no "6 ore continuative", perché nella maggior parte dei nostri Istituti viene applicato il regime dell'Orario settimanale delle 35 ore. Pertanto, le ore ordinarie di lavoro giornaliero sarebbero 5:50 ...

INOLTRE, anche in questo comma, il termine 'almeno' avrebbe la funzione di congiunzione testuale, col significato di "se non altro", "in ogni caso", "comunque", "per quanto sia"; conferendo valore fortemente limitativo al periodo di lavoro rispetto alla mera indicazione della sola preposizione "**di ... ore**" assumendo così varietà di 'specificazione' ...

INFINE, nel merito delle quote ora determinate nelle indennità di turnazione in alcune circostanze vi sono delle incongruenze tra turnazione e turnazione ed area e fasce retributive, che devono essere riviste quanto prima con una diversa ponderazione nella attribuzione di alcune quote.

- al comma 20, viene specificato che l'istituto della reperibilità viene riconosciuto solo "*nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione degli impianti antintrusione o antincendio...*". Poi, nel secondo periodo, sembra che ci sia un ravvedimento, perché viene ammesso - in condizionale - anche che "*la reperibilità in generale è prevista nelle fattispecie e per i criteri indicati nell'art.8 dell'accordo Aran/OO.SS. del 12 gennaio 1996*". INFINE, nel quarto periodo non si chiarisce sufficientemente se l'importo attribuito, oltre a coprire un periodo di 12 ore di reperibilità, è onnicomprensivo anche dell'eventuale intervento occorso e della relativa durata. Come pure, con quali fondi verrà pagata tale emolumento.

ART. 21 – PROGRESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE – PROCEDURE E TRATTAMENTO ECONOMICO

- al comma 8, lettera c), manca la conclusione patrizia al secondo periodo, perché "*Ove l'Amministrazione non garantisca la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato*". OSSIA: - cosa succede se... - e quindi... Tutto ciò, significa che non verranno assegnati 15 punti dei complessivi 45 punti previsti? E se i concorrenti non appartengo allo stesso Istituto? ...stessa città? o stessa regione? ...

ART. 22 – MANSIONI SUPERIORI - CONFERIMENTO

- Premettendo che **il vigente ed attuale art. 24 CCNL 16.02.1999 è dal lontano 1999 che non viene aggiornato e/o riscritto e/o modificato** in virtù anche del nuovo Ordinamento professionale entrato in vigore con il CCNL 2006-2009 ... SI RAPPRESENTA CHE, **nell'attuale Ordinamento professionale, all'interno delle aree, non vi è più alcun riconoscimento chiaro di mansioni superiori (art. 6 CCNL 2006-2009** e, più specificatamente, il **comma 5**, dove, al primo periodo chiarisce "*... ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali*", mentre nel secondo periodo, evidenzia che "*ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito*". PERTANTO, qualora ci si voglia riferire alle mansioni superiori da Area I a II, o da Area I a III; oppure, da Area II a III, in che senso si parla di mansioni superiori considerato quanto formulato nell'attuale comma 2 del precedente art. 16 ? ...

ART. 24 - FLESSIBILITÀ TRA I PROFILI ALL'INTERNO DELL'AREA

- al comma 4, non viene garantita l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e fa sorgere il sospetto che il dirigente di turno possa dispensare chi e come gli pare e dove vuole, riferendosi al "*tenuto conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati*"

senza prevedere che comunque le 'esigenze di servizio' sono materia di contrattazione e devono essere certificate dalla pianta organica, dall'organigramma e funzionigramma di tale Istituto e, che, comunque, devono essere sempre salvaguardate la pari opportunità tra tutto il personale e non solo per i soliti 'ben informati', magari anche sindacalizzati...

ART. 43 –BANCA DELLE ORE

- Tale istituto, come attualmente è formulato, non ci trova totalmente d'accordo perché rileva delle incongruenze pattizie e delle difficoltà interpretative che causano difformità applicative che andrebbero risolte con una nuova ed organica riformulazione degli articoli 26 e 27 CCNL integrativo 98-01 e l'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto in data 12.01.1996.
- Inoltre, non viene specificato con quali risorse economiche certe verrebbero pagate le ore accantonate di cui al comma 2.

AL RIGUARDO, per una migliore disamina della problematica, **SI SEGNA LA** il parere del nostro ufficio legale relativo alle **Prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario giornaliero** (recupero, orario aggiuntivo o supplementare), da non confondersi con la prestazione lavorativa con privati in Conto terzi od a Convenzione - Consultabile sul sito: www.unsabenculturali.it

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)

